

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

INDICE

Art. 1	- CAMPO DI APPLICAZIONE - ELENCAZIONE	pag. 1
Art. 2	- AUTORIZZAZIONE	pag. 2
Art. 3	- MODALITA' DI ESECUZIONE	pag. 3
Art. 4	- AMMINISTRAZIONE DIRETTA	pag. 3
Art. 5	- COTTIMO FIDUCIARIO	pag. 4
Art. 6	- MODALITA' DI AFFIDAMENTO	pag. 4
Art. 7	- RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI	pag. 5
Art. 8	- DIREZIONE LAVORI	pag. 6
Art. 9	- COLLAUDO	pag. 6
Art. 10	- LIQUIDAZIONE	pag. 7
Art. 11	- NORME APPLICABILI	pag. 7

Art. 1

Campo di Applicazione - Elencazione

1. I lavori, le provviste e i servizi inerenti i Lavori Pubblici della Provincia di Torino che, per la loro natura, potranno venire eseguiti in economia sono i seguenti:
- a) la manutenzione ordinaria delle strade provinciali;
 - b) lo sgombrò della neve, l'insabbiamento e lo spargimento dei materiali antigelo;
 - c) la segnaletica e le opere di sicurezza stradale;
 - d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, (compresi automezzi e mezzi d'opera) degli strumenti e degli attrezzi in dotazione agli Uffici Tecnici Provinciali;
 - e) le forniture dei materiali per il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lettera d), compresi i carburanti, lubrificanti ed ogni altro genere di materiale di consumo;
 - f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili provinciali o in uso alla PROVINCIA di TORINO;
 - g) ogni lavoro in economia previsto in progetti di opere pubbliche, ma escluso dall'appalto;
 - h) lavori di ogni specie, quando non possano essere dif-feriti o dopo che siano infruttuosamente esperite le gare d'appalto e la trattativa privata;

i) tutti quei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di competenza dell'Amministrazione Provinciale per i quali, vagliate le circostanze particolari, tipologiche, tecnologiche e d'urgenza, anche connesse con l'ubicazione degli stessi, sulla scorta della relazione tecnica, della perizia e degli altri elaborati tecnici descrittivi ed illustrativi, l'Amministrazione crederà opportuno deliberare l'esecuzione in economia, sempre che l'importo dell'intervento non superi i 75.000.000.==;

1) spese minute non previste nei precedenti commi sino al -
l'importo di £. 10.000.000.==.

Art. 2

Autorizzazione

1. Ogni lavoro da eseguirsi in economia deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Provinciale. Le deliberazioni che autorizzano l'esecuzione in economia debbono essere motivate e debbono indicare l'ammontare della spesa prevista ed i mezzi di bilancio per farvi fronte.
2. L'autorizzazione si intende implicita per i lavori in economia entro i limiti delle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nei progetti, regolarmente approvati e finanziati.

Art. 3

Modalità di esecuzione

1. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 4

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.
2. Essi sono eseguiti da personale dipendente dell'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
Sono eseguiti altresì, in amministrazione diretta, le provviste a pronta consegna previa richiesta di preventivi con offerta a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialità, la limitata entità o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o a impresa determinata.

Art. 5

Cottimo Fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese.
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 6

Modalità di affidamento

1. I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà - per l'Amministrazione - di provvedere alla esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese e' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi le £. 10.000.000.-.

3. I preventivi possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.
4. L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto amministrativo che dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel comma 1 precedente, il riferimento al presente Regolamento, gli estremi della deliberazione autorizzativa della spesa, ed il capitolo di bilancio inerente l'impegno della spesa stessa.
5. La lettera d'ordine o altro atto amministrativo anche sotto forma di scrittura privata è sottoscritta dal Dirigente di Settore competente o dal Funzionario dallo stesso delegato - e controfirmata, in segno di accettazione, dal rappresentante della Impresa assuntrice.

Art. 7

Ritardo nell'esecuzione lavori

1. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di cui al 4° comma del precedente art. 6. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8

Direzione Lavori

1. Alla Direzione Lavori, dei servizi e delle provviste in economia sarà sempre preposto, un tecnico dipendente dell'Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti previsti dalle normative vigenti.
2. L'incarico di Direzione dei Lavori in economia è affidato dal Dirigente di Settore competente.

Art. 9

Collaudo

1. Le provviste ed i servizi in economia sono soggetti a collaudo mediante attestazione di regolare esecuzione da inserire nella fattura inerente le forniture e le prestazioni eseguite.
2. I lavori in economia sono soggetti a collaudo mediante certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, da allegare, unitamente agli elaborati tecnici giustificativi, alla fattura.
3. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art.48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 10

Liquidazione

1. La liquidazione delle fatture dei lavori, provviste e servizi in economia, corredate dall'attestazione o dal Certificato di Regolare Esecuzione nonché dalla documentazione contabile giustificativa, viene eseguita secondo il Regolamento di contabilità.

Art. 11

Norme applicabili

1. Ai lavori, alle provviste e ai servizi in economia inerenti i Lavori Pubblici della Provincia di Torino si applicano le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.